

STATUTO

**PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DEL LAZIO
MERIDIONALE SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA CARRARA 12/A

Numero REA: LT - 104475

Codice fiscale: 01695130599

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" REPERTORIO n. 69364 RACCOLTA n. 19042

STATUTO

Art. 1- DENOMINAZIONE

È costituita una società consortile a responsabilità limitata che si denomina:

"Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale - Società Consortile a responsabilità limitata"; la società consortile potrà usare anche la sigla "PA.L.MER. Soc. Cons. a r.l."

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE

La società si propone di disciplinare, coordinare e sviluppare attività mirate alla promozione, realizzazione e gestione di programmi di ricerca, sperimentazione, collaudo e diffusione nei campi dell'innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa, nonché lo studio e l'attuazione di azioni volte alla tutela ambientale, alla formazione specialistica, alla qualificazione di sistemi aziendali e di prodotti, operando per conto proprio, dello Stato, di enti pubblici e di terzi in genere a supporto dello sviluppo economico e culturale delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati, operanti nella Regione Lazio ed in ogni altro territorio della Comunità Economica Europea.

La società a tali fini promuove, realizza e gestisce un parco scientifico e tecnologico, inteso come Sistema Innovativo Territoriale e come nodo intelligente di una rete tecno-economica finalizzata a facilitare la mobilità delle risorse tecnologiche nei sistemi territoriali, ad incentivare lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali ed a favorire il radicamento di nuove conoscenze e tecnologie nelle economie locali.

In particolare, la società ha per oggetto:

- l'elaborazione, lo svolgimento e la realizzazione di studi di fattibilità e di

progetti attinenti al parco scientifico e tecnologico;

- il raccordo con la comunità scientifica nazionale ed internazionale, con gli enti pubblici e privati e con le imprese comunque interessate alla realizzazione del parco scientifico e tecnologico;

- la promozione della cultura del trasferimento tecnologico e dell'integrazione tra Università, Enti di ricerca ed Industria, quale mezzo di crescita del sistema socio-economico;

- la promozione di progetti e la realizzazione di strutture, anche immobiliari, coerenti con le finalità della società;

- la realizzazione di attività formative altamente specialistiche, finalizzate sia allo sviluppo delle capacità di gestione del parco sia al potenziamento delle strutture operative delle aziende;

- l'attivazione e la gestione strumenti finanziari finalizzati agli scopi della società;

- lo svolgimento di attività d'ispezione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali, garantendo imparzialità nel giudizio.

Per il conseguimento delle finalità sociali la società può:

a) compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie ed utili a tal fine, ivi incluso l'ottenimento di finanziamenti e contributi da soggetti pubblici e privati;

b) assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni azionarie e non azionarie in altre società, organismi, consorzi ed imprese, a-

venti oggetto analogo, affine o connesso a quello della società;

c) acquisire, cedere ed alienare brevetti, licenze, conoscenze e quanto altro inerente e relativo al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art.3 - PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

La Società non ha fini di lucro tende all'autosufficienza gestionale, anche avvalendosi di tutte le agevolazioni e dei benefici previsti dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali e realizza le finalità istituzionali, servendosi del proprio personale e delle proprie strutture ovvero utilizzando risorse e mezzi resi disponibili dai soci.

Ove necessario ed in particolare nel periodo di avviamento delle attività sociali, ciascun socio, nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento, si impegna, sulla base di specifiche convenzioni, a mettere a disposizione della società conoscenze tecniche, capacità professionali, attrezzature, strumentazioni e mezzi tecnici, comunque necessari al miglior conseguimento degli scopi sociali, secondo le indicazioni contenute nei programmi poliennali di attività.

Le attività di ricerca commissionate dalla società ai soci sono di proprietà della società.

Art. 4 - SEDE

La società ha sede legale ed amministrativa in Latina e sede secondaria in Ferentino (FR).

Con decisione dei soci la società può istituire, modificare o sopprimere in Italia e/o all'estero sedi secondarie tecniche e/o amministrative, sedi scientifiche, succursali e rappresentanze, laboratori, direzioni, agenzie ed uffici.

Art. 5 - DURATA

La durata della società è stabilita in anni cinquanta, decorrenti dalla data di costituzione, e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria ai sensi del successivo art.14.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

La società non distribuisce ai soci utili sotto qualsiasi forma; eventuali avanzi di gestione debbono essere reimpiegati per realizzare gli scopi sociali e per rafforzare l'assetto patrimoniale societario.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Sono ammessi a far parte della Società, purché interessati al perseguimento dello scopo sociale:

- pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
- enti e società pubblici e privati, nazionali ed internazionali, operanti nel campo della ricerca e sperimentazione;
- società finanziarie a prevalente partecipazione pubblica ancorché indiretta;
- università degli studi.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, la domanda di ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall'assemblea e dovrà essere attuata o tramite cessione di quote o aumento di capitale.

L'ammissione produce effetti dopo il versamento della quota sociale; per il mancato pagamento della quota si applicano le disposizioni dell'art.2466 del codice civile.

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 8 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 685.020,00 (seicentoottantacinquemilazero venti virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art.2468 del codice civile.

L'Assemblea dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale; in tal caso le quote di nuova emissione saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote possedute; trascorso il termine di trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che prevede l'offerta in opzione, le quote non sottoscritte saranno offerte a terzi con i requisiti di cui all'art.7.

I soci non possono trasferire a terzi le quote di loro proprietà se non trascorsi novanta giorni dall'offerta in prelazione agli altri soci, offerta che dovrà risultare da apposita annotazione nel libro soci.

Il prezzo delle quote in cessione sarà valutato sulla base dell'ultimo bilancio.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote sono indivisibili.

Art. 9 - APPORTO DAI SOCI E COMODATO DA TERZI

I soci possono conferire nella società proprietà immobiliari, macchinari, strumentazioni ed attrezzature attinenti, rilevanti o comunque connessi all'oggetto sociale, secondo il valore indicato da una perizia giurata ed in conformità alle modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di conferimenti.

I soci ed i terzi possono inoltre concedere in comodato, donare, noleggiare o

affittare alla società terreni, edifici, macchinari, strumentazioni ed attrezzature utilizzabili per lo svolgimento dell'attività sociale.

La società potrà emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli di debito garantiti da ipoteca di primo grado non oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà sono esclusi dal limite e dal calcolo del limite.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori di titoli. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali che, in caso di successiva circolazione, rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

La società con delibera di Assemblea ordinaria può richiedere, ai sensi dell'art. 2615 ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci di contributi in denaro.

L'importo dei contributi, proporzionali alle quote possedute da ciascun socio,

nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base di programmi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

Detti contributi diverranno vincolanti nei confronti degli Enti pubblici partecipanti solo dal momento in cui potranno essere assunti a carico dei rispettivi bilanci, nel rispetto di quanto previsto dai propri ordinamenti. I soci che avessero espresso in Assemblea voto contrario alla contribuzione e non provvedessero al relativo versamento dovranno esercitare il diritto di recesso dalla Società entro il termine fissato per il versamento. In ogni caso, i soci che non provvedono al versamento della quota di contributo loro spettante nei termini stabiliti dall'assemblea decadono automaticamente dalla qualità di socio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati.

La società potrà ricevere comunque contributi sotto qualsiasi forma erogati sia da enti pubblici che privati, nonché da persone fisiche, in qualità di soci o meno.

Art. 10 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno uguali diritti ed obblighi. Ogni socio, oltre al versamento delle quote sottoscritte, è obbligato a non ledere gli interessi della società, a rimborsare tutte le spese sostenute per suo conto dalla società, a risarcire i danni e le perdite da questa subiti e ad esso socio imputabili, nonché ad osservare le norme statutarie, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi societari.

In ogni caso, gli obblighi di carattere finanziario diverranno vincolanti nei confronti degli Enti Pubblici partecipanti solo dal momento in cui saranno assunti a carico dei loro bilanci, nel rispetto di quanto previsto dai propri ordi-

namenti.

Art. 11 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. il cambiamento del tipo della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- i. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di

ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Viene escluso dalla società il socio che:

- a) non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art.10, quando l'inadempimento assuma il carattere di particolare gravità;
- b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità societarie;

L'esclusione è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio non ha diritto di voto nella delibera riguardante la sua esclusione.

Art. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea;

- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo, se nominato;
- d) il presidente e sino a due vice-presidenti;
- e) il revisore, se nominato;
- f) il collegio sindacale, se nominato;
- g) il sindaco unico, se nominato.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI-COMPOSIZIONE E FUNZIONE

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la destinazione di eventuali avanzi di gestione;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- g. il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art.2479 del codice civile, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e co-

...

municarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate dal secondo comma dell'art.2479 del codice civile, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un

socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante

con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente, di cui innanzi si è fatto cenno. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 del codice civile, è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c..

Art.16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E COMITATO ESECUTIVO

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, comunque nel rispetto del numero minimo e massimo di membri previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, eletti dall'assemblea anche tra i rappresentanti di soggetti non soci.

Il consiglio di amministrazione si rinnova ogni tre esercizi sociali, in concomitanza dell'assemblea che approva il bilancio d'esercizio.

I membri sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del presidente e di uno o due vice presidenti

Il consiglio di amministrazione esercita i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare particolari funzioni a singoli consiglieri o ad un comitato esecutivo, come appresso precisato, determinando i limiti e la durata della delega, nel rispetto della legge, nonché modalità di esecuzione ed eventuali compensi.

Per effetto della loro gestione gli amministratori non contraggono altre responsabilità oltre quelle determinate dal codice civile.

Il consiglio di amministrazione, che si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia, è convocato su iniziativa del presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, di uno dei vice-presidenti ovvero, quando lo richiede per iscritto la maggioranza dei consiglieri o il collegio sindacale o il revisore, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica spediti a ciascun consigliere e sindaco effettivo nonché al revisore almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, mediante telexscritto, fax o posta elettronica inviato almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice-presidente più anziano per età.

Il consiglio nomina un segretario scelto anche tra persone esterne al consiglio stesso. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza, purché siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente ed il segretario della riunione; vi sia la possibilità di identificare i partecipanti; ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento e ognuno possa trasmettere o visionare i documenti. In assenza del Presidente e del Vice Presidente la riunione è presieduta dal consigliere designato a maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nel libro dei verbali

delle riunioni del Consiglio o, qualora ciò non sia immediatamente possibile, in un documento firmato da chi presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima.

Il verbale trascritto nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio deve in ogni caso essere sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima.

Fatto salvo il potere di direttiva e di controllo spettantegli, il consiglio di amministrazione può delegare le attività di gestione ordinaria della società e, a discrezione, l'esecuzione di alcune delle proprie deliberazioni ad un comitato esecutivo, composto, oltre che dal presidente pro-tempore della società, da un massimo di sei amministratori nominati dal consiglio di amministrazione, che resteranno in carica fino alla scadenza del consiglio stesso, salvo revoche.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Il comitato esecutivo, che si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia, è convocato su iniziativa del presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, su iniziativa di uno dei vice-presidenti, mediante lettera raccomandata o fax spediti a ciascun componente e sindaco effettivo nonché al revisore, almeno sette giorni prima della riunione. Le riunioni del comitato esecutivo sono presiedute dal presidente ed in caso di sua assenza od impedimento dal vice-presidente più anziano d'età.

Il comitato esecutivo nomina un segretario scelto anche tra persone esterne al comitato stesso. Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed il voto favorevo-

le della maggioranza assoluta dei presenti (metà più uno).

Delle riunioni del comitato esecutivo deve essere data comunicazione al collegio sindacale e/o al revisore.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza con le modalità previste per le analoghe riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal collegio sindacale se esistente; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.. Si applica inoltre l'art.2385 c.c.

Art. 17 - PRESIDENTE

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio ambito e dura in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno di mandato.

Al presidente, nei limiti dei poteri conferiti dal consiglio di amministrazione, spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori od avvocati, di promuovere o sostenere azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, di presentare ricorsi e controricorsi, di intervenire e di resistere nei giudizi e nelle procedure che interessano anche indirettamente la società, di transigere e compromettere liti.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, provvedendo all'esecuzione delle deliberazioni di detti organi; può adottare provvedimenti di urgenza che devono essere sotto-

posti a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni, nei limiti dei poteri conferitigli, sono svolte da uno dei vice-presidenti eletti con le stesse modalità del presidente.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Alternativamente alla nomina del collegio sindacale, l'assemblea può deliberare la nomina del sindaco unico facente anche funzione da revisore.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c..

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza as-

soluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

Art. 19 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 20 - SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

La società si scioglie:

- a) per il decorso del termine stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per deliberazioni dell'assemblea straordinaria;
- d) negli altri casi previsti dalla legge.

Verificatasi una delle cause di scioglimento, l'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- a società, enti o associazioni aventi scopo analogo o affine a quello societario.

Art. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci convengono che ogni eventuale controversia nascente dal presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso ai sensi di legge, sarà devoluta ad arbitrato rituale di diritto, da svolgersi secondo le norme del codice di procedura civile.

Qualora la controversia coinvolga due sole parti, il collegio arbitrale sarà

composto da tre arbitri, due dei quali saranno nominati uno da ciascuna delle parti, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo dai predetti due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'arbitrato.

Nell'ipotesi di controversia coinvolgente più di due parti, il collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità qualora le parti, in considerazione dei loro rispettivi interessi, si raggruppino spontaneamente in due gruppi aventi posizioni processuali contrapposte; qualora invece a causa degli interessi tra loro contrastanti fatti valere dalle parti non fosse possibile giungere a tale spontaneo raggruppamento, il collegio sarà formato da tanti arbitri quante saranno le parti coinvolte nella controversia, nominati uno da ciascuna delle parti più uno o due arbitri nominati di comune accordo dagli arbitri scelti tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del Foro sede dell'arbitrato, di modo che il collegio risulti formato dal minor numero dispari di arbitri.

E' fatta comunque salva la possibilità per le parti, sia nell'ipotesi di lite coinvolgente due parti, sia nell'ipotesi di lite coinvolgente una pluralità di parti, di optare di comune accordo per la nomina di un arbitro unico da scegliersi congiuntamente o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale come sopra individuato.

Alla nomina di un arbitro unico, da scegliersi con le medesime modalità, si addiverrà in caso di disaccordo tra le parti sulla qualificazione di una lite coinvolgente più di due parti; se cioè gli interessi fatti valere dalle stesse debbano considerarsi reciprocamente contrastanti, così da giustificare il diritto di ogni parte a nominare un proprio arbitro, o se invece nella considerazione del-

la convergenza di tali interessi, sia opportuno il raggruppamento delle stesse in due opposti gruppi.

Per le modalità relative alla nomina degli arbitri, nonché per le modalità di svolgimento della procedura arbitrale valgono, per quanto non espressamente previsto, le norme del codice di procedura civile con la precisazione che la nomina è validamente eseguita mediante plico raccomandato, inviato all'altra parte o alle altre parti, contenente la nomina dell'arbitro e le domande rivolte agli arbitri.

L'altra o le altre parti debbono rispondere nominando a loro volta un loro arbitro e depositando, nei quindici giorni successivi alla ricezione della prima nomina dell'arbitro, presso l'amministrazione postale, il plico raccomandato contenente la nomina del proprio arbitro e le domande rivolte agli arbitri.

In difetto di rispetto del termine, il/gli arbitri di parte saranno nominati dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'arbitrato su ricorso della parte più diligente.

Gli arbitri o l'arbitro unico decideranno la controversia in base al diritto italiano.

Sede dell'arbitrato sarà il Foro di Latina.

Art. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

F.TO: PAOLO VIGO

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

